ID Prospetto 1514 riferito all'anno 2025

Approvato con delibera nº 49 del 19/12/2024 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

A/8 e A/9 e relative	0,2%	
immobiliare posseduta da t. c), n. 6), della legge n. 160	SI	
categoria catastale D/10)	0%	
sclusa la categoria catastale	0,995%	
	0,995%	
orincipale e dai fabbricati	0,995%	
JOVA TRASFORMAZIONE IN	SERITE NEL PGT, SIA	1,06%
mobili di categoria C tegoria catastale: C/1 Negozi e botteghe		0,945%
1	immobiliare posseduta da t. c), n. 6), della legge n. 160 ategoria catastale D/10) sclusa la categoria catastale sclusa la categoria catastale strincipale e dai fabbricati  Situate in determinate zone: TIOVA TRASFORMAZIONE IN SIDENZIALI CHE PRODUTT mobili di categoria C tegoria catastale:	immobiliare posseduta da t. c), n. 6), della legge n. 160  ategoria catastale D/10)  sclusa la categoria catastale  0,995%  Esenti ai sensi dell'art. 1, 758, della legge 27 dicem n. 160  0,995%  principale e dai fabbricati  0,995%  Situate in determinate zone: TUTTE LE AREE DI JOVA TRASFORMAZIONE INSERITE NEL PGT, SIA ESIDENZIALI CHE PRODUTTIVE  mobili di categoria C tegoria catastale:

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

## Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 24/1/2025 alle 10:30:26